



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "Via R. Paribeni"

Via R. Paribeni, 10 - 00013 Mentana (ROMA) Tel. : 06 9090078 - Fax : 06 9092689

E-Mail : rmic8cb00b@istruzione.it - <http://www.icparibenimentana.edu.it>

Codice Meccanografico RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584

Regolamento di Istituto

TITOLO I

Organi Collegiali

Art. 1 : Disposizioni generali

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta di norma con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e mediante l'affissione all'albo di apposito preavviso. La lettera di convocazione deve indicare, oltre agli argomenti da trattare nella seduta dell'Organo Collegiale, anche i rispettivi relatori qualora questi non siano componenti dell'Organo Collegiale. La convocazione può avvenire anche per le vie brevi, quando trattasi di affrontare argomenti urgenti. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso in apposito registro a pagine numerate. Non sono ammesse, in caso di assenze giustificate o non, deleghe generali o parziali di altri componenti dei rispettivi Organi. I componenti degli Organi Collegiali, che siano impediti per qualsiasi motivo dal partecipare alla riunione o siano costretti ad abbandonarla, sono tenuti a far pervenire alla presidenza giustificazione ai fini della verbalizzazione della medesima. Le riunioni alle quali partecipano i genitori si dovranno tenere, possibilmente, in orario non di lavoro.

Art. 2 : Programmazione delle attività degli Organi Collegiali

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni.

Art. 3 : Svolgimento coordinato dell'attività degli Organi Collegiali

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi, che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa e propria competenza in specifiche materie. Esso programma la propria attività in armonia con gli altri Organi Collegiali.

Art. 4 : Elezione degli Organi Collegiali

Le elezioni degli Organi Collegiali avvengono secondo le modalità stabilite dal D.lgs. n.297 del 16/04/1994 e successive modifiche.

Art. 5 : Convocazione del Consiglio di classe, Interclasse, Intersezione

I Consigli di classe, interclasse, intersezione sono convocati dal Dirigente scolastico o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. Si riuniscono periodicamente, secondo il piano annuale delle attività.

Art. 6 : Convocazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 e successive modifiche.

Art. 7 : Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio docenti

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche per adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare ed elabora il piano dell'offerta formativa.

Art. 8 : Assemblea dei genitori

Le assemblee dei genitori sono convocate e si svolgono secondo le modalità stabilite dall'art. 15 del D.Leg.vo n. 297 del 16/04/94. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe (articolo 15 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche). Il Dirigente scolastico, in deroga alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzato a convocare l'Assemblea dei Genitori (di classe e di Istituto) e del Comitato dei Genitori, nel caso in cui i genitori rappresentanti di classe ne facciano richiesta o quando lo ritiene opportuno.

Art. 9 : Calendario di massima delle riunioni

Il calendario delle riunioni dei Consigli di classe, interclasse, intersezione e del Collegio dei docenti è stabilito, di norma, entro il mese di settembre, comunicato a tutti i Docenti, pubblicato sul sito della scuola, affisso all'albo.

Art. 10 : Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente scolastico.

Art. 11 : Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto

Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Preside e procede alla elezione, fra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art. 12 : Attribuzioni del Consiglio di Istituto

1. Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di Istituto delineate nell'art. 10 del T.U. n. 297/94, compatibili con la normativa in vigore, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Interministeriale 129/2018, il Consiglio di Istituto nell'attività negoziale delibera in ordine:
 - a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
 - c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
 - e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
 - f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
 - h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di

invito;

j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.

Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale.

Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2 del presente articolo,

l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto.

3. Il Consiglio d'Istituto approva inoltre il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e i suoi eventuali aggiornamenti annuali, elaborati e deliberati dal Collegio Docenti.

4. Il Consiglio di Istituto è convocato ogni volta che se ne ravveda la necessità dal suo Presidente, o quando ne venga fatta richiesta dal Presidente della giunta esecutiva, oppure dalla maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Si riunisce, in linea di massima, ogni due mesi o, in sessione straordinaria, in qualsiasi momento, secondo le necessità. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri. Quando, per qualsiasi motivo, un consigliere debba allontanarsi nel corso della riunione, ogni membro ha il diritto di chiedere la verifica del numero legale. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio. Il Vicepresidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente quando questi sia assente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente ne fa le veci il Consigliere più anziano.

Prima della discussione di un argomento all'Ordine del giorno è possibile, su proposta motivata di uno o più consiglieri, procedere a votazione per una delle seguenti decisioni:

1) rifiuto di discussione;

2) rinvio della discussione ad altra seduta per l'acquisizione di maggiori elementi di giudizio.

L'approvazione o il rigetto degli argomenti posti in votazione devono avvenire esclusivamente per alzata di mano; solo quando si tratti di atti relativi a persone la votazione deve avvenire a scrutinio segreto; questo tipo di votazione può essere adottato anche quando lo richieda la maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del consiglio stesso. Il segretario ha il compito di redigere il verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere unitamente al Presidente gli atti e le deliberazioni del Consiglio oltre al processo verbale. I Consiglieri decadono dalla carica dopo 3 assenze ingiustificate.

Art. 13 : Partecipazione alle riunioni del Consiglio di istituto di persone esterne

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di istituto di persone esterne avviene ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994, quando queste, dotate di specifiche competenze, sono invitate per fornire contributi su specifici argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14 : Verifiche e modifiche al programma annuale

Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129/18 la delibera del Programma annuale è adottata dal Consiglio di Istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di

riferimento.

Il Consiglio d'Istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente e delibera l'assestamento entro il 30 giugno.

Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.

Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.

Il D.S.G.A., al fine di rendere possibili le verifiche, predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.

Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

Art. 15 : Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 297 del 16/4/1994, nella composizione e per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate dall'art. 1 comma 129 della legge 107/2015.

TITOLO II

Comunicazione e pubblicizzazione

Art. 16 : Inviti riunioni Organi Collegiali

Tutti gli inviti per le riunioni degli Organi Collegiali e delle Assemblies dei genitori, sono resi noti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto e comunicate tramite posta elettronica ai relativi componenti.

Art. 17 : Pubblicizzazione degli atti

La pubblicizzazione degli atti avviene mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 18 : Modalità di comunicazione con i genitori

a) Scuola secondaria di I grado:

La comunicazione tra scuola e famiglie è condizione indispensabile alla realizzazione dell'offerta formativa della scuola, all'efficacia degli interventi educativi. Le modalità sono molteplici e differenziate, sinteticamente: comunicazioni scritte consegnate a ciascun alunno, annotazioni sul diario dell'alunno, lettere su argomenti/iniziativa specifiche, inviti, ecc...; incontri per appuntamento; ricevimento dei genitori nell'orario comunicato alle famiglie ad inizio anno scolastico; incontri nell'ambito delle assemblee di classe, pubblicazione delle scelte progettuali più significative, degli orari e dei calendari degli incontri sul sito della scuola.

I genitori sono tenuti a controllare giornalmente il diario dei propri figli (ovvero, il registro elettronico, appena sarà attivo) e a tenersi informati sui periodi di inizio, termine e sospensione del ricevimento settimanale dei docenti. I genitori che debbano affidare i propri figli alle cure di terzi, trasmettono alla scuola una delega, in duplice copia, con la quale presentano, sotto la propria personale responsabilità, i dati anagrafici, copia di un valido documento di riconoscimento e la firma della persona che dovrà tenere i rapporti con il docente durante l'anno scolastico o per un periodo dell'anno.

b) Scuola primaria e dell'infanzia

Sono previsti due colloqui con tutti i docenti entro il mese di dicembre e nei mesi di aprile/maggio. La rappresentanza delle famiglie negli organi collegiali è regolata dal D.P.R. 416/74 e prevede la partecipazione delle stesse ai consigli di classe e di circolo.

Poiché l'istituto ha adottato il quadrimestre, i genitori saranno ricevuti, per la consegna della scheda di valutazione nei mesi di febbraio e giugno; a partire dall'attivazione del registro elettronico, questo documento sarà visionabile accedendo con le credenziali fornite dall'istituto ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tutte le comunicazioni alle famiglie avverranno tramite avviso scritto dagli alunni, che dovranno riconsegnare ai docenti l'avviso firmato da entrambi i genitori per presa visione; nel caso di affidamento esclusivo ad un unico genitore, sarà sufficiente la sua unica firma (avendo previamente fornito alla scuola documento dell'affidamento stesso); in alternativa, sarà valida la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale, avendo debitamente informato l'Istituto.

Per le comunicazioni urgenti si farà uso del telefono e della posta elettronica; in caso di necessità, comunque, i genitori potranno incontrare i docenti, su appuntamento e/o convocazione.

TITOLO III

Aspetti organizzativi

Art. 19 : Funzionamento della biblioteca, delle aule speciali e della palestra

(conservazione delle strutture e delle dotazioni strumentali in genere).

- Il funzionamento della biblioteca e delle aule speciali (aula di scienze, di artistica, informatica, linguistica...), meglio delineato attraverso specifici e differenziati regolamenti, avviene in modo da facilitarne l'uso da parte degli alunni per studi e ricerche con la presenza del docente. Il/La dirigente può affidare a singoli insegnanti, nei diversi edifici scolastici dell'istituto, le funzioni di responsabile della biblioteca, dell'aula di scienze e dei laboratori con il compito di assicurarne il buon uso, il funzionamento ottimale e la conservazione di tutto il materiale didattico. Il funzionamento della palestra avviene in modo da assicurarne la disponibilità a tutte le classi della scuola e, nei casi di necessità, ad altre scuole vicine. L'uso della palestra o di altri locali scolastici può essere consentito ad associazioni del territorio, secondo i criteri di concessione deliberati dal Consiglio di Istituto e costituenti parte integrante del presente regolamento.
- Il/La Dirigente scolastico è autorizzato/a :
 - a consentire l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, a condizione che non si pregiudichino le normali attività della scuola;
 - a concedere l'utilizzazione dell'edificio, di spazi esterni e delle attrezzature scolastiche fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (come previsto dalla carta dei servizi e sulla base di criteri specifici deliberati dal Consiglio d'istituto);
 - ad emanare, in conformità con le norme vigenti, istruzioni agli alunni, alle famiglie e al personale della scuola.

Art. 20 : Inizio delle lezioni

a) Scuola secondaria di I grado:

Le lezioni iniziano alle ore 8:00. Gli alunni dovranno trovarsi all'ingresso della scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e, al suono della campanella, dovranno avviarsi in ordine alle loro aule dove saranno ricevuti dai docenti della prima ora di lezione. Le lezioni terminano alle ore 14:00 in tutti i plessi.

b) Scuola Primaria:

L'orario di inizio delle lezioni è alle ore 8:30, tranne che per le classi 1^a e 2^a della scuola primaria di Casali che entrano alle ore 8:20. L'uscita è alle 13:20/13:30 per le classi a tempo modulare del plesso di Casali con due rientri fino alle 16:20/16.30; alle ore 16:20/16.30 per le classi a tempo pieno del plesso di Casali. L'uscita per la Primaria di Castelchiodato è alle 16.30

c) Scuola dell'Infanzia

Sia nel plesso di Casali che in quello di Castelchiodato l'ingresso degli alunni è possibile dalle ore 8: 10; l'uscita alle ore 13:10 e alle ore 16:10.

Art. 21 : Assenze, ritardi e uscite degli alunni

a) Scuola secondaria di I grado:

Le assenze devono essere giustificate al rientro a scuola, presentando l'apposito libretto all'insegnante della prima ora di lezione (docente delegato). Qualunque assenza venga ritenuta poco valida o "sospetta" deve essere comunicata dagli insegnanti al/alla Dirigente per le opportune decisioni. Se l'assenza dalle lezioni si protrae per un periodo superiore a cinque giorni ed è dovuta a motivi di famiglia, i genitori sono tenuti a preavvisare la scuola e a giustificare personalmente gli alunni al momento del rientro. Le assenze non verranno giustificate se la scheda di giustificazione porterà una firma diversa da quella depositata all'atto dell'iscrizione dal genitore o da chi ne fa legalmente le veci (stessa firma di quella apposta sul frontespizio del libretto delle giustificazioni). Il libretto delle giustificazioni è strettamente personale e deve essere attentamente controllato dalla famiglia; in caso di smarrimento o di deterioramento potrà essere sostituito con un altro a richiesta del genitore dell'alunno o da chi ne fa legalmente le veci. I ritardi di oltre 10 minuti dovranno essere giustificati direttamente dall'insegnante delegato e, su richiesta di questo, dal/dalla Dirigente Scolastico o dai Docenti collaboratori. L'entrata alla seconda ora di lezione deve essere giustificata personalmente da uno dei genitori o tramite giustificazione scritta sull'apposito libretto. Gli alunni sono ammessi in classe solo su autorizzazione del/della Dirigente o, in sua assenza, dei docenti collaboratori o del docente che è in aula. Il nome dell'alunno in ritardo viene annotato sul registro di classe.

È proibito allontanarsi dall'aula senza il permesso dell'insegnante e per nessuna ragione gli alunni possono uscire dalla scuola senza essere accompagnati dal genitore, da persona delegata dietro esibizione di documento di riconoscimento, o senza adeguata autorizzazione.

b) Scuola Primaria e dell'Infanzia:

In caso di ritardo nell'ingresso a scuola, l'alunno dovrà essere sempre accompagnato dai genitori o da un loro delegato.

La richiesta di eventuale uscita anticipata va fatta su apposito modello e va firmata da un genitore o da chi è stato delegato a farne le veci.

Le assenze fino a cinque giorni vanno giustificate dall'insegnante della prima ora sull'apposito libretto, consegnato in precedenza ad uno dei genitori che è tenuto ad apporvi la propria firma.

La giustificazione dell'assenza deve essere consegnata all'insegnante il primo giorno di rientro a scuola.

In caso di mancata giustificazione, la famiglia verrà sollecitata a provvedere tempestivamente dalla Segreteria Didattica.

Art. 22 : Intervallo - Ricreazione

Per la Scuola Secondaria l'Istituto prevede due intervalli, o pause tra le lezioni, di dieci minuti:

- il primo intervallo ,dalle 9:55 alle 10.05, a cavallo tra la fine della seconda ora di

lezione e l'inizio della terza;

- il secondo dalle ore 11,55 alle ore 12.05, a cavallo tra la fine della quarta ora di lezione e l'inizio della quinta.

Si tratta di momenti di socializzazione tra alunni, e tra alunni e docenti. I ragazzi lo trascorrono in modo da essere visibili a Docenti e Collaboratori Scolastici.

Durante l'intervallo gli alunni possono accedere ai bagni; l'accesso è regolato dai Collaboratori Scolastici, per evitare sovraffollamento e confusione.

Art. 23 : Vigilanza alunni e uscita dai locali scolastici

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le seguenti norme: il personale docente dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'orario di accesso degli alunni, secondo gli orari di ingresso dei diversi ordini di scuola. Gli alunni in ritardo rispetto all'orario sono ammessi in classe, il docente della prima ora annota il ritardo sul registro di classe. La presenza degli alunni è obbligatoria a tutte le attività che vengono svolte durante l'orario scolastico. Per quanto riguarda l'uscita dai locali scolastici al termine delle lezioni, gli alunni saranno accompagnati all'uscita dal docente in servizio all'ultima ora. Gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria saranno sempre consegnati al genitore o ad un suo delegato.

L'uscita anticipata può essere richiesta in casi eccezionali e per validi motivi. L'eventuale autorizzazione viene concessa dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da uno dei suoi collaboratori o dal docente che si trova nella classe del ragazzo, al termine dell'ora di lezione.

Il ragazzo deve essere prelevato da uno dei genitori o, se questi sono impossibilitati, da un'altra persona maggiorenne, su autorizzazione scritta del genitore e dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido.

Per recarsi al bagno, gli alunni possono uscire dalla classe non più di uno alla volta e solo in caso di necessità.

I docenti sono tenuti a controllare la permanenza dell'alunno al di fuori dell'aula. Durante il cambio turno/orario degli insegnanti, gli alunni sono tenuti ad attendere in classe, qualora essi dovessero cambiare aula o recarsi nei laboratori, accompagnati da un docente, lo faranno in modo da non recare alcun disturbo a chi sta facendo lezione e comunque in maniera rispettosa e corretta, così da non costituire pericolo, né per sé, né per gli altri.

Art. 24 : Evacuazione della scuola

In caso di calamità o di incendio, il personale e gli alunni evacueranno gli edifici scolastici secondo le modalità stabilite nei piani di evacuazione di ciascun plesso, seguendo le indicazioni degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) nominati dal/dalla Dirigente, così come risulta nelle bacheche per la Sicurezza affisse in ciascuna sede dell'Istituto.

Art. 25: Uso di dispositivi elettronici

L'uso di dispositivi elettronici (cellulari, tablet, ipad, ecc) all'interno dell'Istituto deve essere limitato nelle ore di lezione a fini strettamente didattici, secondo quanto

disposto nel PNSD.

E' vietato utilizzare immagini e contenuti altrui senza il consenso esplicito e documentabile delle persone coinvolte.

Non è consentito l'uso di dispositivi elettronici per uso personale neanche nei momenti ricreativi. In caso di necessità sarà la scuola a contattare le famiglie.

In caso di infrazione a quanto disposto nel presente articolo il personale scolastico che rilevi l'infrazione procederà nella contestazione della stessa secondo quanto stabilito per le altre violazioni del Regolamento dall'art.29, sempre che detta violazione del Regolamento non si configuri come reato penale.

TITOLO IV

Diritti - Doveri - Regolamento di disciplina degli alunni (Art. 4 D.P.R. 24 Giugno 1998, numero 249)

Art. 26 : Diritti degli alunni

Gli alunni hanno diritto ad una formazione culturale qualificata che valorizzi e rispetti l'identità di ciascuno. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dell'alunno alla riservatezza e alla privacy.

1. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della classe. Gli alunni hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
2. Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale appartengono; la scuola favorisce l'accoglienza e la realizzazione di attività interculturali, si impegna ad assicurare un ambiente favorevole alla crescita delle persone e un servizio educativo-didattico adeguato alle necessità dei singoli mediante offerte formative aggiuntive, iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio e recupero della dispersione scolastica.

Art. 27 : Doveri degli alunni

Gli alunni sono tenuti a :

1. Frequentare e seguire regolarmente le lezioni e presentarsi a Scuola con il materiale necessario.
2. Assolvere assiduamente gli impegni di studio.
3. Avere nei confronti di tutte le persone con cui interagiscono e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
4. Mantenere un atteggiamento corretto e coerente con i principi richiesti dalla convivenza in una Comunità scolastica, nel comportamento, nell'abbigliamento, nell'igiene personale e nel linguaggio.
5. Osservare i regolamenti degli ambienti scolastici in cui si vengono a

- trovare: palestra, laboratori, mensa, cortile, etc.
6. Utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici, comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto o altrui.
 7. Condividere con le altre componenti dell'Istituto, la responsabilità di mantenere accogliente e pulito l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Comunità.
 8. Accogliere le indicazioni di comportamento da parte di tutto il personale della Scuola.
 9. Rispettare le norme per la tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo (rif. L.71/2017) di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.
 10. Rispettare le norme per l'utilizzo dei dispositivi elettronici all'interno dell'Istituto di cui all'art.25 del presente Regolamento.

Art. 28 : Principi Generali - Disciplina

1. I provvedimenti di disciplina adottati nei confronti degli alunni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre riparatrici, proporzionate alla infrazione, e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale e della fascia di età dell'alunno.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale, secondo le modalità di seguito specificate (D.P.R. 249/98 e D.P.R.235/07) (Scuola secondaria di primo grado).
6. Il temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto dal Consiglio di Classe solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
7. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
8. L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposta anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento, anche superiore a 15 giorni, è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di

pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del precedente comma 7. L'allontanamento per un periodo pari o superiore a 15 giorni è disposto dal Consiglio di Istituto.

9. Nel casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso alunno sconsiglino il rientro nella comunità di appartenenza, all'alunno è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesso durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 29 : Individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari

I comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica (di cui all'articolo 3 del D.P.R.24/06/1998, n. 249), sono individuati in ordine alla gravità come di seguito riportato:

- a) mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; frequenza non regolare; assenze ingiustificate;
- b) mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni; piccole violenze di tipo
 - a. verbale, psicologico, fisico nei confronti di coetanei e adulti operanti nel contesto scolastico, molestie di qualunque tipo, minacce, utilizzo di strumenti non adeguati; propaganda e uso di sostanze e materiali non consoni all'età; atteggiamenti pericolosi che possano causare lievi danni involontari a persone o cose;
- c) reiterarsi dei casi previsti alla lettera "a";
- d) inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola; comportamento recante danni lievi al patrimonio della scuola, compreso l'utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici;
- e) fatti che turbino il regolare andamento della scuola in modo significativo; reiterarsi dei casi previsti alla lettera "b" con maggiore gravità degli effetti prodotti;
- f) offesa al decoro personale, alla religione e alla istituzioni; offese alla morale e per oltraggio grave all'istituto o al corpo insegnante;
- g) reato di particolare gravità, perseguibile d'ufficio o per il quale l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale, se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 30 : Definizione delle sanzioni disciplinari

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o che tengano comportamenti non corretti nello svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

- a) ammonizione privata o in classe;
- b) ammonimento scritto;

- c) ammonimento scritto e risarcimento danni;
- d) allontanamento da particolare attività con affidamento a personale della scuola, se necessario;
- e) allontanamento dalla classe per un periodo fino a quindici giorni;
- f) allontanamento dalla classe per un periodo fino a quindici giorni con attivazione di sanzione disciplinare alternativa in ottica riparativa;
- g) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni;
- h) allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.

Art. 31 : Individuazione dell'organo competente ad erogare la sanzione disciplinare

Le sanzioni disciplinari sono inflitte agli alunni dai Professori, dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di classe e dal Consiglio di Istituto. In particolare, sono inflitte:

1) Dal Dirigente scolastico e/o dagli insegnanti

- ammonizione privata o in classe (in forma verbale o scritta);
- ammonimento ufficiale scritto;

2) Dal Consiglio di Classe:

- allontanamento da particolari attività o affidamento a personale della scuola, se necessario;
- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a quindici giorni;
- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a quindici giorni con attivazione di sanzione disciplinare alternativa in ottica riparativa.

3) Dal Consiglio di Istituto:

- Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
- allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.

Prima di procedere all'allontanamento dell'alunno dalla scuola deve essere notificata per iscritto ai genitori la sanzione disciplinare inflitta. Nei periodi di allontanamento sarà previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 32 : Norme procedurali

La responsabilità disciplinare è personale. Sarà compito del personale della scuola attivarsi per individuare le responsabilità, qualora queste non siano immediatamente riscontrabili. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (comma art. 4, D.P.R. 24/06/1998, n. 249). Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione di addebiti, così da consentire all'alunno di giustificarsi.

Nei casi di ammonizione privata, o in classe, la contestazione può essere formulata all'istante, anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe. Il docente è tenuto a registrare anche le giustificazioni addotte dall'alunno.

In caso di ammonimento scritto il dirigente scolastico deve avviare la procedura con la preliminare contestazione di addebiti. In tutti i casi in cui sia necessario irrogare una sanzione disciplinare prevista dalle lettere d), e), f) g) e h) di cui all'art. 29 del presente regolamento, le contestazioni, con l'invito a presentare le giustificazioni, devono essere sottoscritte dal presidente dell'organo collegiale.

È consentita all'alunno la possibilità di essere accompagnato dal genitore o da un legale di fiducia. Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto dall'alunno che ha la facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.

Dopo la prima fase svolta dal Dirigente Scolastico, volta ad acquisire tutti gli elementi utili alla determinazione conseguente (fase istruttoria-testimoniale), l'organo collegiale si riunisce per votare sulle deliberazioni da adottare. Il provvedimento deve essere motivato e va comunicato integralmente ai genitori.

Art. 33 : Impugnazioni e ricorsi (art. 2 D.P.R. 235/2007)

Viene istituito un Organo di garanzia interno alla scuola con i seguenti compiti:

- decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 29, lettere e - f - g - h;
- decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, circa l'applicazione del Regolamento di disciplina.

L'Organo di garanzia è composto da:

- dirigente scolastico (presidente);
- da un docente designato dal consiglio di istituto;
- due rappresentanti eletti dai genitori, designati dal Consiglio di Istituto.

Il processo verbale di ogni riunione dell'Organo di Garanzia è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

L'Organo di garanzia dura in carica tre anni.

Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti, si procederà a nuove nomine dei rappresentanti delle varie categorie.

In ogni caso, i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti interni, del quale, nella scuola media, fanno parte i genitori e che decide nel termine di dieci giorni.

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da

chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

L'organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

Art. 34 : Attività riparatorie

Le sanzioni disciplinari possono essere riparate attraverso l'individuazione da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio di classe nel caso dell'attività riparatoria in cui utilizzare l'alunno da ricercare nell'ambito di:

- a) attività di supporto nella scuola, anche in affiancamento ai collaboratori scolastici o ad altri docenti, ove possibile in orari non coincidenti con le lezioni;
- b) sostegno materiale e/o all'apprendimento di alunni svantaggiati all'interno della scuola; l'attività sarà commisurata alle reali possibilità dell'alunno e corrispondente alla mancanza disciplinare.
- c) risarcimento danni, anche sotto forma di contributo economico.

Art. 35 : Norme di rinvio

- Per quanto non espressamente previsto dal regolamento di disciplina valgono le disposizioni dei D.P.R. 24 Giugno 1998. n. 249. e del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.
- Le norme del presente Regolamento di Istituto possono essere rivedute, corrette, ampliate e ridotte in qualsiasi momento su richiesta : del Dirigente scolastico; del Collegio dei Docenti; della Giunta Esecutiva; di almeno un terzo dei consiglieri del Consiglio di Istituto.
- Per quanto non previsto dal presente Regolamento di Istituto si rinvia alle norme ministeriali e di legge, che trovano applicazione prioritaria in caso di contrasto con il Regolamento stesso.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo

PREMESSA

IL BULLISMO

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi.

Al di là delle singole forme di prepotenza, il bullismo può essere descritto secondo le seguenti **caratteristiche generali**:

- **l'intenzionalità**: il bullo agisce deliberatamente con l'intenzione di offendere, danneggiare o fare del male ad un'altra persona al fine di acquisire vantaggi, prestigio o gratificazione;
- **la pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato in cui la vittima è scelta in relazione a diverse tipologie di pregiudizi e discriminazioni; la "diversità" della vittima è comunque una delle caratteristiche che fa scattare l'attacco;
- **la durata nel tempo**: le azioni del bullo sono ripetute nel tempo e con una certa frequenza;
- **la disuguaglianza tra bullo e vittima**: esiste una disuguaglianza di forza e di potere, per cui uno dei due prevarica e l'altro subisce, costantemente, senza riuscire a difendersi e a riportare un equilibrio nella relazione;
- **la mancanza di sostegno**: la vittima si sente isolata ed esposta, spesso ha molta paura di riferire gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- **il danno per l'autostima della vittima**: si mantiene nel tempo e può manifestarsi attraverso difficoltà scolastiche e relazionali fino ad un progressivo isolamento; nei casi più gravi si possono avere conseguenze nel medio e nel lungo termine, come l'abbandono scolastico e lo sviluppo di patologie legate alla sfera psichica.

Le manifestazioni di prevaricazione possono assumere forme diverse:

- **il bullismo diretto fisico**: si manifesta in molti modi, per esempio nel picchiare, prendere a calci e a pugni, spingere, appropriarsi o danneggiare oggetti personali, estorcere denaro;
- **il bullismo diretto verbale**: implica azioni come minacciare, insultare, offendere, esprimere pensieri razzisti, attribuire soprannomi denigratori, prendere in giro;
- **il bullismo indiretto**: è meno evidente e più difficile da individuare ma altrettanto dannoso; gli episodi

mirano deliberatamente all'esclusione dal gruppo dei coetanei, all'isolamento e alla diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima, al fine di compromettere la qualità delle sue relazioni.

I ruoli nel gruppo: esistono diversi ruoli all'interno del gruppo in cui il bullismo si sviluppa.

Categorie:

- **I bulli:** mettono in atto le prevaricazioni. Il bullo generalmente è più forte della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere, dominio e autoaffermazione; è impulsivo e ha difficoltà a rispettare le regole; ha una scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa per gli esiti delle prepotenze; spesso è popolare, soprattutto tra i più piccoli che lo considerano un modello di potere e di forza.

Talvolta alcuni bulli gregari assumono il ruolo di sobillatori o seguaci di un bullo dominante, offrendogli il proprio sostegno anche senza intervenire direttamente; si tratta in genere di soggetti ansiosi e insicuri che, talvolta, sono in grado di mettersi nei panni della vittima.

- **Le vittime:** subiscono le prepotenze. La vittima generalmente è un soggetto debole, frequentemente isolato e incapace di difendersi; mostra spesso ansia e insicurezza, ha uno scarso senso di autoefficacia e tende ad essere emarginata; non parla delle sofferenze e dei torti subiti ed è incline ad autocolpevolizzarsi.

Altre volte invece la vittima contrattacca le azioni aggressive dell'altro, anche se in maniera poco proficua e, in tal caso, subisce e agisce le prepotenze; tende ad assumere comportamenti e atteggiamenti che causano tensione nei compagni, a volte anche negli adulti, provocando reazioni negative a proprio danno.

- **Gli spettatori:** assistono alle prevaricazioni o ne sono a conoscenza e con il loro comportamento possono favorire o frenare il dilagare del fenomeno. Nella maggior parte dei casi non intervengono per paura di diventare a loro volta vittime del bullo o per indifferenza.

Più raramente prendono la difesa della vittima, intervenendo per fermare le prepotenze o chiedendo l'aiuto di un adulto per fare in modo che il problema cessi.

Non è facile per i ragazzi agire come difensori della vittima in quanto spesso le vittime sono la parte debole di una dinamica relazionale di tipo conflittuale interna al gruppo dei pari.

Gli spettatori assumono un ruolo particolarmente importante negli interventi di prevenzione del bullismo per la loro possibilità di incrementare o ridurre la gravità degli episodi. Inoltre la loro mancata reazione può avere un impatto psicologico sulla vittima molto rilevante, accentuando il senso di solitudine e inadeguatezza all'interno del gruppo

IL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è definito come un'azione aggressiva e intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non si può difendere. Presenta sia **elementi di continuità** rispetto al bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione e squilibrio di potere), sia **elementi di novità** che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno, connessi alle **modalità interattive** mediate dalle nuove tecnologie.

Caratteristiche :

- **anonimato del molestatore e deresponsabilizzazione:** l'anonimato in realtà è illusorio poiché ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce, ma per la vittima è difficile risalire da sola al proprio molestatore. Il cyberbullo, non constatando direttamente le reazioni della vittima, spesso non è consapevole delle conseguenze delle sue azioni;
- **indebolimento delle remore etiche:** la difficile identificazione e la sensazione di impunità, possono indebolire le remore etiche; spesso, infatti, le persone fanno o dicono online cose che non direbbero o non farebbero nella vita reale;
- **assenza di limiti spazio-temporali:** mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici, ad esempio nel contesto scolastico, il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega ad un mezzo elettronico utilizzato da un cyberbullo (WhatsApp, Facebook, Twitter, blogs...);
- **vastità del pubblico:** il numero di persone che possono assistere ad un episodio di cyberbullismo è potenzialmente illimitato. Le comunicazioni elettroniche hanno una rapida diffusione e persistono nel tempo.

Tipologie:

- **scritto-verbale:** offese e insulti tramite messaggi di testo ed e-mail pubblicati su siti, social network o tramite telefono;
- **visivo:** diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network;
- **esclusione:** esclusione dalla comunicazione online nei gruppi;
- **impersonificazione:** furto, appropriazione e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali di accesso all' account e-mail e social network.

Effetti:

il cyberbullismo, nonostante non abbia un impatto fisico sulla vittima, può avere un impatto particolarmente violento su un piano psicologico. Modalità indirette e apparentemente meno dannose rispetto al bullismo tradizionale, possono arrivare a creare effetti particolarmente gravi come autolesionismo , depressione o, nei casi peggiori, ideazioni e intenzioni suicidarie.

Obiettivo di questo Regolamento di Istituto è affrontare e combattere bullismo e cyberbullismo attraverso azioni di prevenzione, individuazione e riduzione dei comportamenti devianti e violenti, promuovendo l'educazione all'uso consapevole della rete Internet e delle tecnologie informatiche al fine di creare un ambiente di apprendimento in cui tutti gli alunni possano rispettare le differenze e poter diventare adulti responsabili e attivi nella società

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n. 1455/06;
- dalle linee di orientamento Miur per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, aprile 2015;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile;
- dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, Miur 2016/2017 dalla legge 201/2016, approvata dal Consiglio Regionale del Lazio, per la prevenzione ed il contrasto al bullismo;
- dalla Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- dalle linee di orientamento del Miur di ottobre 2017.

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più referenti del bullismo e cyberbullismo;;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti ;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE PER IL “BULLISMO E IL CYBERBULLISMO”

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari e corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day”;
- cura la comunicazione interna ed esterna riguardo ad iniziative di sensibilizzazione e prevenzione circa il fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- collabora, mediante attività di formazione/informazione con i referenti che operano nell'Istituto su tematiche relative all' educazione alla cittadinanza, all' educazione alla legalità, alla prevenzione delle dipendenze e al contrasto alla violenza di genere;
- promuove lo “star bene “ a scuola e la valorizzazione di metodologie didattiche innovative;
- partecipa ad iniziative promosse dal Miur/Usr e dall'Intendenza Scolastica nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo.

IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all' interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità educativa;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni tramite email, sms, mms che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- **Flaming**: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando

un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;

- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale
- **Sextortion:** pratica utilizzata dai cybercriminali per estorcere denaro; la vittima viene convinta a inviare foto/video osè e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle

SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e di cyberbullismo.

Gli episodi di bullismo e di cyberbullismo saranno sanzionati, in maniera particolarmente incisiva per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura psicologica, sociale e culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni che, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, contribuiscono con il loro assenso, a rafforzare atti di bullismo.

INTERVENTI DISCIPLINARI

- Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo
- Lettera di scuse da parte del bullo
- Scuse in un incontro con la vittima
- Compito sul bullismo/cyberbullismo
- Compiti/ lavori di pulizia a scuola
- Sospensione fino a 15 gg.
- Trasferimento a un'altra classe
- Espulsione della scuola

VALUTAZIONE

Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare:

- ☐ se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante
- ☐ se la situazione continua: proseguire con gli interventi

ALLEGATO 2

SCHEMA RIASSUNTIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

DESCRIZIONE INFRAZIONE	SANZIONE	SOGGETTO CHE IMPARTISCE LA SANZIONE	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA
A) Mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; frequenza non regolare; assenze ingiustificate.	Avvertimento / Ammonizione in forma scritta.	Docente o, su richiesta, il D.S..	Annotazione sul diario con richiesta di firma del genitore.
B) Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti dei Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni; piccole violenze di tipo verbale, psicologico, fisico nei confronti di coetanei e adulti operanti nel contesto scolastico, molestie di qualunque tipo, minacce, utilizzo di strumenti non adeguati; propaganda e uso di sostanze e materiali non consoni all'età; atteggiamenti pericolosi che possano causare lievi danni involontari a persone o cose; uso improprio di dispositivi elettronici	a) Avvertimento / Ammonizione in forma scritta. b) Ammonizione scritta e risarcimento danni.	Docente o, su richiesta, il D.S..	Contatto telefonico e/o email con i genitori.
C) Reiterarsi dei casi previsti alla lettera A).	Avvertimento / Ammonizione in forma scritta e Convocazione della famiglia.	Docente o, su richiesta, il D.S..	Contatto telefonico e email certificata ai genitori.
D) Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola; comportamento recante danni lievi al patrimonio della scuola, compreso l'utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici.	a) Ammonizione scritta; b) Ammonizione scritta e risarcimento danni.	Docente o, su richiesta, il D.S..	
E) Fatti che turbino il regolare andamento della scuola in modo significativo; reiterarsi dei casi previsti alla lettera B) con maggiore gravità degli effetti prodotti.	a) Avvertimento / Ammonizione in forma scritta e Convocazione della famiglia. b) Eventuale sospensione dalle lezioni e/o esclusione da particolari iniziative.	a) Docente o, su richiesta, il D.S.. b) Consiglio di classe.	
F) Per offesa al decoro personale, alla religione e alla istituzioni; per offese alla morale e per oltraggio grave all'istituto o al corpo insegnante.	a) Avvertimento / Ammonizione in forma scritta e Convocazione della famiglia. b) Eventuale sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore a 15 giorni e/o esclusione da particolari iniziative.	a) Docente o, su richiesta, il D.S.. b) Consiglio di classe.	
G) Reato di particolare gravità, perseguibile d'ufficio o per il quale l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale, se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.	Sospensione per un periodo superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto.	